

CAMERA DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE  
ASSOCIAZIONE

# FORUM

Iscritta al n°70 del R.O.C. del Ministero della Giustizia



REGOLAMENTO

## **ART.1** **CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO**

**1.1** Il presente regolamento di procedura di Forum Camera di Conciliazione e Mediazione - Associazione (appresso denominato anche Forum C.C.M.) si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed in particolare ai principi indicati nel D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e del successivo D.M. del 18 ottobre 2010 n.180 nonché delle modifiche ed integrazioni operate dal Decreto n.145 del 06 luglio 2011 pubblicato in G.U. 197 del 25.08.2011 e si uniforma alla sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 2012.

**1.2** E' in ogni caso vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

## **ART. 2** **AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

**2.1** Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie che le parti intendono risolvere stragiudizialmente in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un Giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

**2.2** Il Regolamento si applica ai procedimenti di mediazione finalizzata alla conciliazione, attivati sul territorio italiano e all'estero, gestiti da **FORUM CAMERA DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE**. Le mediazioni internazionali saranno gestite con altro regolamento.

**2.3** Sono oggetto di mediazione finalizzata alla conciliazione le controversie civili, commerciali e penali (queste ultime rientranti nell'ambito del D. Lgs. n. 274/2000 e solo se il reato è procedibile a querela) aventi per oggetto materie concernenti diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all' art. 1, comma2, del D.lgs. del 30 marzo 2001 n.165.

**2.4** In caso di sospensione o cancellazione dell'organismo dall'apposito registro,tenuto presso il Ministero della Giustizia,i procedimenti

di mediazione in corso proseguono presso altro organismo riconosciuto. Il suddetto organismo,

sarà scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

## **ART.3** **SEGRETERIA**

**3.1** La segreteria Forum C.C.M. amministra il servizio di mediazione.

**3.2** Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

**3.3** La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

**3.4** La Segreteria,ha la facoltà si concedere un rinvio d'ufficio nei seguenti casi:

- a) su richieste di una delle parti, qualora non si ecceda il termine previsto per la conclusione del procedimento (4mesi);*
- b) in caso di ritorno al mittente della raccomandata prima del previsto incontro.*

**3.5** La Segreteria potrà concedere il rinvio d'ufficio tenendo conto dell'esigenza di tutte le parti.

**3.6** Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;*
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.*

**3.7** Forum C.C.M. potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

## ART. 4

### AVVIO DELLA MEDIAZIONE

**4.1** La parte che intende avviare una mediazione, sia essa persona fisica o giuridica, deposita in originale la domanda di mediazione nei confronti di una o più parti, presso la sede centrale di Forum Camera di Conciliazione e Mediazione (Forum C.C.M.) ovvero una sua sede territoriale (quest'ultima come individuata sul sito internet di Forum C.C.M. ([www.forumcome.it](http://www.forumcome.it)))

**4.2** La domanda di mediazione, debitamente sottoscritta e compilata dall'istante nelle forme necessarie, può essere presentata alla segreteria di Forum C.C.M. solo mediante una delle seguenti modalità :

**a)** deposito materiale presso la Sede Secondaria Forum C.C.M. prescelta, solo negli orari e nei giorni di apertura della singola sede;

**b)** invio mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata di Forum C.C.M. indicato sul sito [www.forumcome.it](http://www.forumcome.it) e sull'istanza di mediazione;

**c)** invio mediante il modulo online presente sul sito [www.forumcome.it](http://www.forumcome.it);

**d)** trasmissione mediante fax unicamente al numero della sede Forum C.C.M. indicato sul sito [www.forumcome.it](http://www.forumcome.it) e sull'istanza di mediazione;

**e)** trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all'indirizzo della Sede centrale di Forum C.C.M., Corso Trieste 146 - 81100 CASERTA;

**4.3** La domanda di mediazione dovrà necessariamente contenere:

**a)** nomi, indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail e quant'altro possa servire a rintracciare e contattare le parti coinvolte nella controversia;

**b)** l'oggetto della controversia e le ragioni della pretesa;

**c)** l'indicazione del valore della controversia;

**d)** l'accettazione del regolamento e della Tabella A;

**e)** ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili;

**f)** l'eventuale atto scritto nel quale risulti inserita una clausola di Mediazione presso FORUM C.C.M.;

**g)** copia del versamento di quanto dovuto a Forum C.C.M., sia per le spese di avvio procedura che per le indennità di mediazione, determinati provvisoriamente in base al Tabella A di Forum C.C.M. vigente al momento del deposito della domanda ed in relazione al valore della controversia indicato dalla stessa parte istante.

**4.4** La suddetta domanda dovrà essere sottoscritta dalla parte richiedente o dal rappresentante, munito di appositi poteri o da tutte le parti, se la domanda è congiunta, e comporta il pagamento delle spese di avvio del procedimento.

**4.5** Qualora Forum C.C.M. ritenga che il valore della controversia indicato nell'istanza di mediazione non sia supportato da elementi sufficienti, può chiedere alla parte istante integrazione della documentazione da fornire entro 15 gg. In mancanza il valore della mediazione sarà determinato dall'Organismo.

**4.6** La mediazione ha una durata orientativa non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

**4.7** Forum C.C.M. ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

**4.8** La segreteria dell'Organismo si asterrà dal dare inizio al procedimento nel caso di omesso pagamento delle spese di avvio.

**4.9** Forum C.C.M. comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

**4.10** L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

**4.11** Qualora la convocazione venisse richiesta a cura dell'Organismo, la parte interessata dovrà fornire a Forum C.C.M. ogni elemento utile per consentire la realizzazione della ricezione della

convocazione. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Forum C.C.M. per difetti o errori nella convocazione delle parti a seguito della inesatta e/o incompleta individuazione delle parti e/o del loro domicilio, oneri che rimarranno in capo alla parte istante.

**4.12** Qualora la parte istante ritiene utile o necessario effettuare la convocazione alla controparte tramite la figura dell' Ufficiale Giudiziario, se ne farà carico a proprie spese e sotto la Sua responsabilità. Sarà pertanto Sua premura assicurarsi della corretta ricezione e riferire alla Segreteria Forum C.C.M. in proposito. Questa procedura non esonera in alcuna maniera la parte istante al pagamento delle spese di avvio procedura, come da tabella indennità, che costituisce parte integrante del medesimo regolamento.

**4.13** Durante i periodi di ferie di Forum C.C.M. indicati sul sito [www.forumcome.it](http://www.forumcome.it), i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi.

**4.14** Nell'ipotesi in cui le parti presentino congiuntamente la domanda di mediazione, in tale atto esse possono indicare di comune accordo il nome del mediatore cui desiderano venga affidato il loro caso, a condizione che risulti tra quelli accreditati presso Forum C.C.M., che abbia una comprovata esperienza nel campo per cui è chiamato a mediare, che abbia effettuato tirocini, con esito positivo, in almeno 5 (cinque) mediazioni c/o Forum C.C.M. e che egli intenda accettare l'incarico.

## **ART.5 REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE**

**5.1** Tutte le domande di mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco cartaceo e informatico in ordine cronologico di provenienza. Detto elenco è unico per tutto il territorio nazionale.

**5.2** Nel registro informatico viene individuato, il tipo di mediazione (volontaria, demandata da giudice o disposta da clausola contrattuale).

**5.3** Tutte le sedi secondarie utilizzano il registro informatico degli affari di mediazione di Forum C.C.M. All'uopo, la segreteria della sede secondaria inserisce i dati della domanda di mediazione nel data-base, a mezzo collegamento web, in modo da garantire alla sede centrale la ricezione in tempo reale dei dati della procedura di mediazione, di una copia della domanda e di una copia della quietanza di pagamento dei diritti di avvio della procedura. Il responsabile dell'Organismo, visti gli atti e i dati ricevuti:

- a)ratifica l'iscrizione della domanda di mediazione presentata presso la sede secondaria nel registro degli affari di mediazione;*
- b) attribuisce il numero d'iscrizione;*
- c)nomina il/i mediatore/i per la trattazione del procedimento;*
- d)trasmette le determinazioni alla sede secondaria che ha recepito la domanda.*

**5.4** Per ogni affare di mediazione, la segreteria della sede ove viene presentata la domanda di mediazione forma un fascicolo, anche digitalizzato, contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti. La segreteria affida tale fascicolo al mediatore dopo che questi ha accettato per iscritto l'incarico e sottoscritto la "dichiarazione di imparzialità". Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti depositati nel fascicolo prima dell'inizio della procedura. Il diritto di accesso è, altresì, riconosciuto nel prosieguo del procedimento solo per gli atti esibiti e prodotti dalle parti al mediatore nelle sessioni congiunte. Ogni parte ha, poi, la facoltà di accedere ai propri atti esibiti e prodotti nella sessione riservata. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**5.5** Forum C.C.M. conserva copia degli atti dei procedimenti trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## **ART.6** **DATA E LUOGO DEL PROCEDIMENTO**

**6.1** Forum C.C.M. fisserà il primo incontro tra le parti non oltre 15 (quindici) giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nei 3 (tre) giorni precedenti la data fissata per il primo incontro, sarebbe consigliabile che la parte invitata desse comunicazione di adesione al procedimento di mediazione.

**6.2** Il termine di quindici giorni di cui al comma 2 dell'articolo 5 è derogabile su espressa richiesta della parte istante, in casi eccezionali e anche quando il destinatario della convocazione alla mediazione sia un ente pubblico o un soggetto privato che notoriamente è impossibilitato a fornire la propria adesione nel termine previsto. In questo caso, comunque resta fermo il principio che il procedimento debba essere chiuso entro quattro mesi.

**6.3** La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su [www.forumcome.it](http://www.forumcome.it).

**6.4** La procedura di mediazione si svolge nelle sedi dell'Organismo di mediazione "Forum C.C.M.", principale o secondarie o presso la sede degli altri organismi con i quali la stessa ha stipulato accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) del D.M.180 del 18.10.2010. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

**6.5** Nel determinare il luogo della mediazione, il Responsabile terrà conto – per quanto possibile, ma senza obbligo alcuno – della localizzazione geografica di tutte le parti in lite, preferendo un luogo contiguo alle parti stesse o da tutte equidistante. Nell'effettuare siffatta valutazione, il Responsabile prenderà pure in considerazione la localizzazione geografica dei mediatori disponibili, ivi compresi – in mancanza di propri mediatori nel luogo ritenuto più idoneo – quelli di altri organismi con cui siano

state sottoscritte apposite convenzioni, anche per singoli affari di mediazione.

**6.6** Qualora l'incontro di mediazione venga richiesto in una città dove non è presente una sede Forum C.C.M., la/e parte/i si impegneranno a trovare un luogo idoneo allo svolgimento dell'intero procedimento di mediazione e si faranno carico dei costi per l'affitto di eventuali locali idonei allo scopo. Forum C.C.M. si impegnerà tempestivamente a verificare il consenso di tutte le parti in mediazione.

## **ART. 7** **NOMINA DEL MEDIATORE**

**7.1** All'atto della presentazione della domanda di mediazione, Forum C.C.M. provvederà a designare alle parti il loro Mediatore qualora lo stesso non sia già stato indicato di comune accordo tra le parti.

**7.2** il Responsabile dell'Organismo designerà uno o più mediatori, ritenuto/i idoneo/i a svolgere la funzione di terzo/i neutrale/i nella controversia.

**7.3** Per la designazione di uno o più mediatori, il Responsabile dell'Organismo valuterà, oltre le specifiche competenze professionali, desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dalle eventuali conoscenze tecniche di settore, la sede ove avrà luogo la mediazione, la disponibilità e l'eventuale presenza di conflitti d'interesse.

**7.4** Le mediazioni vengono assegnate agli iscritti nella sezione ordinaria dell'albo mediatori sulla base dei criteri di competenza professionale, iscrizione nella sottosezione per materia di riferimento, rotazione degli incarichi, vicinanza geografica del mediatore rispetto alla sede di mediazione.

**7.5** Tali modalità di nomina dei mediatori potranno subire deroghe ove sussistano particolari ragioni straordinarie e/o eccezionali di natura tecnica, istituzionale, contingente.



**7.6** Il mediatore percepisce il proprio compenso direttamente dall'Organismo e per nessun motivo potrà mai percepire o richiedere alle parti il pagamento del proprio compenso.

**7.7** Nel caso di controversie particolarmente complesse l'Organismo potrà concordare con il mediatore e con le parti la nomina di un coadiutore e/o ausiliario del mediatore.

**7.8** Le parti potranno chiedere la sostituzione del mediatore nominato per giustificato motivo. L'Organismo decide sull'istanza di sostituzione del mediatore. Nel caso di accoglimento dell'istanza di sostituzione, la Segreteria di Forum C.C.M. provvede a nominare il nuovo mediatore.

**7.9** In casi eccezionali, Forum C.C.M. può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

**7.10** Il mediatore designato deve garantire la propria neutralità, indipendenza ed imparzialità, oltre la propria idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell'incarico, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di imparzialità, senza la quale il procedimento di mediazione non può avere inizio.

**7.11** Il mediatore si impegna a comunicare con la massima tempestività alla segreteria dell'Organismo, le vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti della prestazione conciliativa.

**7.12** A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, Forum C.C.M. informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione senza oneri aggiuntivi per le parti.

**7.13** Il Mediatore, inoltre, può sempre rinunciare all'incarico comunicandolo alle parti ed all'Organismo che procederà alla sua sostituzione, senza oneri aggiuntivi per le parti.

## **ART. 8 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE**

**8.1** La procedura è informale e i presupposti fondamentali da rispettare sono la neutralità e l'imparzialità del mediatore, la cui attività rimane limitata alla facilitazione della relazione e della comunicazione tra le parti, per il raggiungimento della soluzione.

**8.2** Se la parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, comunque invitata, non aderisce al procedimento o rifiuta di aderire, la mediazione fallisce e il mediatore formerà processo verbale, indicando la mancata adesione e il fallimento del procedimento di mediazione.

**8.3** Qualora l'istante attivi la procedura e non partecipi al successivo procedimento di mediazione cui tuttavia aderisce la controparte, il mediatore formerà processo verbale indicando la mancata partecipazione e il fallimento della mediazione.

**8.4** L'Organismo, nei casi di cui sopra all' art.8.2 e art. 8.3, archivia la procedura e consegna il suindicato verbale alla parte che ha partecipato previo versamento dell'indennità, ridotta ad euro 40,00 (iva esclusa) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (iva esclusa) per tutti gli altri scaglioni, fermo restando il pagamento delle spese di avvio del procedimento.

**8.5** Se, dopo la domanda di mediazione, nessuna delle parti partecipi al successivo procedimento, il mediatore verbalizza la mancata partecipazione e l'Organismo provvederà al recupero, nei confronti dell'istante, dell'indennità dovuta ridotta ad euro 40,00 (iva esclusa) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (iva esclusa) per tutti gli altri scaglioni oltre il pagamento delle spese di avvio del procedimento che in alcun caso potrà essere restituito qualora l'istante non abbia provveduto ad avvisare la Segreteria della sede centrale entro 3 giorni dalla fissazione del primo incontro a mezzo pec, fax o raccomandata.

**8.6** In ogni caso, qualora la parte che non partecipi al procedimento giustifichi motivatamente la sua assenza, allegando ad esempio certificato di malattia, l'Organismo si riserva la facoltà di constatare il dichiarato impedimento e di rinviare il primo incontro massimo per due volte. Diversamente, qualora la parte istante non partecipi e ometta di giustificare la sua assenza, l'Organismo per il tramite del mediatore si riserva in siffatte ipotesi di verbalizzare l'abuso nell'uso dello strumento mediativo e la violazione ad opera della parte delle regole della correttezza e della buona fede. Il mediatore dichiara il fallimento del procedimento di mediazione in caso di assenza, comunque reiterata o sopravvenuta.

**8.7** Qualora una parte abbandoni la procedura (si ritiene sufficiente la mancata partecipazione, senza alcuna giustificazione, anche solo ad uno degli incontri successivi al primo - comportamento concludente - ), ma questa, continui tra le altre parti, la parte uscente resta obbligata per le spese di avvio e di mediazione della procedura e non potrà richiedere la restituzione delle spese e dei costi sostenuti.

**8.8** Il mediatore non decide l'esito della controversia: ciò è di esclusiva competenza delle parti o dei propri rappresentanti o procuratori con delega espressa a transigere.

**8.9** Le parti partecipano all'incontro personalmente o tramite un rappresentante. Possono farsi assistere o rappresentare da persone di fiducia (avvocati, consulenti, rappresentanti dei consumatori etc.), che saranno a loro totale carico e rispetteranno i medesimi principi dettati per le parti stesse. I nomi e gli indirizzi di dette persone dovranno essere indicati nella domanda di mediazione o di accettazione della procedura di mediazione o, se designati successivamente alla sottoscrizione della domanda di mediazione o di accettazione, devono essere comunicati per iscritto alle altre parti e alla Segreteria di "Forum C.C.M.", con espressa attestazione del relativo potere, almeno due giorni prima del primo incontro.

**8.10** Le parti devono evitare attacchi reciproci, tenere un atteggiamento improntato al rispetto e alla buona fede e impegnarsi a mantenere

riservato il contenuto delle riunioni. In ogni caso, le parti sono libere di abbandonare l'incontro in qualunque momento.

**8.11** La violazione degli indicati comportamenti consentirà al mediatore di interrompere la procedura di mediazione. In tale evenienza le parti non potranno richiedere la restituzione di quanto versato e saranno in ogni caso obbligate al pagamento del saldo.

**8.12** A discrezione del mediatore, o su richiesta delle parti, le riunioni potranno essere congiunte tra tutte le parti e/o riservate tra il mediatore e ciascuna delle parti. Non è obbligatorio rispettare il principio del contraddittorio. Il contenuto del colloquio, con ogni singola parte, rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.

**8.13** Alla fine della prima riunione, si potrà:

- a) *giungere ad un accordo;*
- b) *fissare un nuovo incontro;*
- c) *confermare l'impossibilità di giungere ad un accordo, per cui, il mediatore dichiarerà decaduto il tentativo e chiude il procedimento con la redazione di apposito verbale.*

**8.14** In caso di avvenuta conciliazione, gli estremi della soluzione saranno contenuti in separato atto di accordo, che sarà firmato dalle parti e sarà parte integrante del verbale di conciliazione.

## **ART. 9 DURATA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE**

**9.1** Il procedimento di conciliazione dovrà aver termine entro 4 mesi (quattro), decorrenti dalla data di deposito della domanda di conciliazione presso la Segreteria dell'organismo.

**9.2** Il procedimento si considera concluso qualora intervenga una delle seguenti cause:

- a) *la sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo di conciliazione;*

*b) la comunicazione scritta o verbale di una o più parti al mediatore o alla segreteria di ritirarsi dalla procedura di mediazione;*

*c) la mancanza, espressa o tacita, di adesione della controparte all'invito formulato dalla segreteria e /o dalla/e parte/i istante mediante raccomandata o con altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione del medesimo invito.*

**9.3** In applicazione del codice europeo di condotta del mediatore, il mediatore ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti.

**9.4** Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

## **ART. 10** **RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ DEL** **PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE**

**10.1** Facendo salva una diversa previsione concordata per iscritto tra le parti e l'applicazione delle norme inderogabili di legge, le stesse si impegnano, con la sottoscrizione della domanda di conciliazione e della adesione alla conciliazione, a non produrre come elemento di prova in procedimenti giudiziari, arbitrari o similari, in corso e/o futuri:

*a) la documentazione, le dichiarazioni e le notizie intercorse durante il procedimento di conciliazione, a meno che tali elementi di prova non siano stati acquisiti in maniera alternativa al procedimento conciliativo;*

*b) le opinioni, le dichiarazioni, le proposte e quant'altro espresso dalle parti e/o dal mediatore nel corso dell'intero procedimento;*

*c) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà, nel corso della sessione conciliativa, di accettare o di voler accettare una ipotesi conciliativa della lite proposta dall'altra parte.*

**10.2** Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico di Forum C.C.M., come pure il personale dipendente dell'organismo, è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso. I dati raccolti da Forum C.C.M. sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

**10.3** E' fatta salva la possibilità, per le parti, di procedere alla divulgazione dei punti dell'accordo raggiunto, secondo quanto dettato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile, e qualora tale possibilità sia strettamente necessaria per dare esecuzione ed attuazione concreta all'accordo stesso. Le parti potranno accordarsi sulle modalità e sui tempi della divulgazione dell'accordo stesso.

**10.4** La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

*a) tutte le parti vi consentano;*

*b) il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;*

*c) il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata.*

**10.5** Il mediatore non potrà essere chiamato quale testimone- in giudizi in corso e/o in eventuali giudizi futuri di qualsiasi genere e specie, ivi compresi procedimenti arbitrari - a riferire su un qualsiasi aspetto del procedimento di conciliazione, tranne nelle ipotesi di obbligo alla testimonianza previsto da legge.

**10.6** Forum C.C.M. restituisce in originale, alla parte che ne fa richiesta, tutto quanto precedentemente esibito e prodotto dalla medesima nel procedimento di mediazione.



Forum C.C.M. conserverà i verbali di mediazione e una copia di tutta la documentazione depositata, presso la sede ove si è svolta la procedura di mediazione, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento ai sensi dell'art. 2961, comma 1, c.c.

## **ART. 11 NOMINA DI ESPERTI**

**11.1** Qualora insorgano questioni di natura tecnica, il mediatore discute con le parti al fine di capire se sia effettivamente necessario nominare un esperto per chiarire la situazione. Nell'ipotesi in cui si convenga sull'esistenza di tale bisogno, il mediatore invita le parti ad individuare di comune accordo la tipologia di esperto necessaria .

**11.2** In tal caso, l'Organismo nomina un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e s'impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

**11.3** La nomina di un esperto avverrà secondo il regolamento nomina esperti che costituisce parte integrante del medesimo regolamento.

## **Art. 12 DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MEDIAZIONE DOVUTA ALL'ORGANISMO**

**12.1** L'indennità è composta dalle spese di avvio e comunicazione del procedimento e dalle spese di mediazione comprensive del compenso dovuto ai mediatori o co-mediatori così come stabilito e fissato dalla tabella delle indennità (Tabella Indennità), in vigore al momento della presentazione della domanda di mediazione, allegata al presente regolamento e che si intende parte integrante dello stesso.

**12.2** Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

**12.3** Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli

albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

**12.4** Per le spese di avvio del procedimento, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 33,06 (iva esclusa), che deve essere versato, dalle parti istanti, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalle parti aderenti al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro a mezzo bollettino:

**c/c postale n. 4758603, intestato a FORUM C.C.M. CASERTA o con bonifico bancario su : UNICREDIT FILIALE DI CASERTA - IBAN IT48T0200814906000101344092**

**12.5** Quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano un'unica parte.

**12.6** Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte istante, l'importo indicato nella Tabella Indennità allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto in misura del 50% per ciascuna, prima dell'incontro di mediazione. La parte residua dell'indennità, calcolata in considerazione degli aumenti e delle riduzioni indicati nei criteri di determinazione dell'indennità, che sono parte integrante del medesimo regolamento dovrà essere versata dai partecipanti alla mediazione presso la segreteria dell'Organismo, entro e non oltre la sottoscrizione del processo verbale da parte del mediatore.

**12.7** La tabella delle indennità è allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante. Le parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione sono obbligate in solido al pagamento delle spese e diritti di conciliazione;

**12.8** Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente.

**12.9** Il valore delle liti aventi ad oggetto beni immobili è determinato in base al valore commerciale dello stesso al momento della presentazione della domanda.

**12.10** Nel caso in cui il valore risulti indeterminato o indeterminabile, al fine della determinazione della tariffa applicabile, verrà applicato lo scaglione di riferimento compreso tra €. 25.000,01 e €. 50.000,00 della tariffa FORUM C.C.M. in vigore al momento della presentazione della domanda. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione, il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

**12.11** L'eventuale parte di spese di mediazione, non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di Legge di cui alla tabella delle indennità, e le spese per i consulenti tecnici nominati devono essere versati prima della chiusura del procedimento di mediazione, (da intendersi prima della redazione e sottoscrizione del processo verbale) e sono condizione per il rilascio del verbale sia positivo che negativo.

### **Art.13 SEDI SECONDARIE**

**13.1** FORUM CCM istituisce sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e comunica al Ministero della Giustizia le relative ubicazioni.

**13.2** Il responsabile di Forum C.C.M. nomina, o può nominare, un suo rappresentante quale responsabile di sede a cui delega le sue funzioni in merito alla nomina del mediatore.

**13.3** Tali sedi sono autorizzate ad operare in nome e per conto di Forum C.C.M. e precisamente, dovranno:

- a) raccogliere le richieste di procedure di mediazione;*
- b) predisporre un proprio registro cartaceo degli affari di mediazione dove annotare le domande di mediazione cronologicamente;*
- c) iscrivere i dati delle richieste raccolte nel registro informatico degli affari di mediazione della FORUM CCM inviando, mediante e-mail, PEC*

*o fax copia della domanda di mediazione e delle ricevute di pagamento dei diritti di avvio della procedura;*

*d) comunicare alle parti interessate la data del primo incontro di mediazione e la designazione del mediatore;*

*e) aggiornare i dati relativi alle domande per le quali vi è stata l'adesione alla procedura di mediazione avviata;*

*f) aggiornare i dati relativi ai pagamenti degli acconti e dei saldi delle spese tariffarie;*

*g) mettere a disposizione idonee aule per la trattazione del procedimento di mediazione avviato presso la stessa sede secondaria;*

*h) custodire gli atti depositati dalle parti garantendone la riservatezza;*

*i) all'esito della procedura e prima della riconsegna alle parti degli atti e documenti originali, estrarre copia degli stessi e conservarla unitamente alla copia del verbale conclusivo per tre anni presso la sede;*

*j) far compilare la scheda di valutazione alla conclusione di ogni procedura di mediazione e trasmetterla alla segreteria centrale di Forum CCM.*

### **Art.14 COLLABORAZIONI CON ALTRI ORGANISMI**

**14.1** L'Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione

### **Art. 15 SCHEDE DI VALUTAZIONE**

**15.1** Al termine del procedimento di mediazione, la Segreteria consegna a tutte le parti idonea scheda, allegata al presente regolamento, per la valutazione del servizio. Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa, per via telematica, al responsabile della tenuta del registro degli Organismi di Mediazione, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuta ricezione

**ART.16**  
**SOSPENSIONE TERMINI PROCEDURALI**

**16.1** Il decorso dei termini procedurali è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine di tale periodo di sospensione.

**16.2** Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

**Art.17**  
**MODIFICHE ED APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO**

**17.1** FORUM C.C.M. può modificare il Regolamento, ma le modifiche non hanno effetto sulle procedure in corso. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento in cui la parte istante deposita la domanda di conciliazione.

**Art. 18**  
**ALLEGATI**

**18.1** Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti allegati:

- a) *Regolamento per l'iscrizione all'albo dei mediatori di Forum C.C.M. – [Allegato I](#);*
- b) *Scheda di valutazione – [Allegato II](#);*
- c) *Regolamento nomina esperti – [Allegato III](#);*
- d) *Tabella Indennità – [Allegato IV](#);*
- e) *Criteri d'indennità – [Allegato V](#);*

f) *Regolamento mediazione secondo modalità telematiche – [Allegato VI](#)*

**ART. 19**  
**RESPONSABILITÀ DI FORUM C.C.M. E DEI MEDIATORI**

**19.1** Né Forum C.C.M., né il mediatore, né i suoi assistenti o collaboratori sono responsabili di attività o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della mediazione, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile ai singoli soggetti.

**ART. 20**  
**RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI**

**20.1** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

**ART. 21**  
**INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI**

**21.1** Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Forum C.C.M.

**Art. 1****AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

**1.1** Il presente regolamento viene applicato dall'Organismo di mediazione FORUM C.C.M. per la scelta dei propri mediatori al fine di accertare la competenza degli stessi, la loro conoscenza del procedimento di mediazione, nonché la indipendenza ed imparzialità dei medesimi; a tal fine FORUM C.C.M. consentirà l'iscrizione nella sezione mediatori del proprio Organismo soltanto a soggetti i quali, oltre al possesso della specifica formazione acquisita presso Enti di formazione iscritti nell'elenco ministeriale e dagli stessi certificata, siano in possesso dei requisiti previsti dal DM. 180/2010.

**Art.2****REQUISITI DI ISCRIZIONE**

**2.1** Tutti coloro i quali, nel possesso dei requisiti sopradetti, volessero iscriversi nella sezione mediatori di FORUM C.C.M. dovranno far pervenire **domanda** corredata dai seguenti documenti:

- a) Fotocopia dell'attestato rilasciato dall'Ente formatore presso il quale è stata conseguita la qualifica di mediatore con la specifica indicazione dell'ammontare complessivo delle ore componenti il percorso formativo effettuato e la valutazione conseguita;
- b) l'eventuale percorso di aggiornamento e/o titoli di specializzazione conseguiti;
- c) Certificazione attestante l'eventuale iscrizione all'albo professionale di appartenenza, con la specificazione della data di iscrizione e del suo mantenimento fino al momento della certificazione;
- d) Certificazione attestante l'assenza di procedimenti disciplinari in corso e di condanne subite;
- e) Scheda anagrafica del mediatore;
- f) Dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente

*l'indicazione della sede FORUM C.C.M. di preferenza e una o più sezioni specializzate per materia;*

*g) Curriculum vitae sintetico con la indicazione specifica di eventuali percorsi formativi di approfondimento nell'ambito della mediazione e/o di materie alla stessa connesse;*

*h) Possesso di requisiti di onorabilità previsti dall'art.4 comma 3 lettera c) del DM 180/2010;*

*i) Bonifico attestante il pagamento della quota annuale di iscrizione pari ad €. 400,00 o ad €. 200 per gli allievi PRACTICAL SCHOOL da corrispondersi entro e non oltre il 21 marzo di ciascun anno.*

**Art.3****CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE**

**3.1** Tutti gli iscritti nell'Albo dei Mediatori (inseriti da FORUM C.C.M. in una o più sezioni specializzate per materia) potranno essere designati, dopo esperienze di affiancamento e tutoraggio, se necessarie, e fatti salvi i casi di incompatibilità e/o conflitti di interesse, quali Mediatori nelle procedure di mediazione gestite dall'Organismo secondo i seguenti criteri:

- a) curriculum vitae
- b) esperienza lavorativa
- c) specializzazioni
- d) percentuale di mediazioni concluse con successo
- e) disponibilità

e di tutti gli altri elementi utili al fine di garantire una equa distribuzione del lavoro.

**3.2** Le designazioni potranno avere ad oggetto anche lo svolgimento di altre funzioni quali quelle di mediatore ausiliario, consulente tecnico di ufficio, arbitro.

#### **Art.4**

#### **BUON ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI MEDIATORI FORUM C.C.M.**

**4.1** Le domande di iscrizione verranno valutate ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'Organismo, il cui esito verrà comunicato per via telematica all'indirizzo del richiedente dichiarato nella istanza.

#### **Art.5**

#### **CERTIFICAZIONI**

**5.1** Nel caso di richiesta da parte dei mediatori di rilascio di certificazioni dovrà essere corrisposta all'Organismo per ciascuna certificazione la somma di euro15,00 (iva inclusa) per diritti di segreteria.

#### **Art.6**

#### **DIRITTI DEL MEDIATORE**

**6.1** Il professionista iscritto nella sezione mediatori della FORUM C.C.M. e delle sedi secondarie dell'Organismo, avrà diritto di svolgere le proprie funzioni utilizzando i locali e le strutture dell'Organismo, sarà coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale e sarà accreditato, quale mediatore, presso il Ministero della Giustizia.

#### **Art.7**

#### **RAPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO CON L'ORGANISMO**

**7.1** Con la sottoscrizione del presente regolamento da parte del mediatore si instaura tra le parti (mediatore ed organismo) un rapporto di lavoro autonomo a prestazione di tipo contrattuale ex art. 2230 c.c., per il quale verrà riconosciuto al mediatore un compenso pari ad una percentuale, di volta in volta determinata, delle indennità corrisposte dalle parti all'Organismo in dipendenza delle singole procedure di mediazione

**7.2** Dette indennità verranno determinate in base alla tabella delle indennità allegata al Regolamento dell'Organismo, al netto dell'importo delle spese di avvio delle procedure.

#### **Art.8**

#### **DOVERI DEL MEDIATORE**

**8.1** Il Mediatore, con la sottoscrizione del presente Regolamento, si obbliga a partecipare attivamente a tutte le attività formative ed agli eventi promozionali organizzate da FORUM e l'ente partner accreditato per la formazione : PRACTICAL SCHOOL SRL. In questi casi il Mediatore accreditato con FORUM C.C.M. avrà diritto ad un sconto sul costo, che sarà quantificato di volta in volta dall'Organismo stesso, per la sua partecipazione a tali attività o eventi.

#### **Art.9**

#### **IL TIROCINIO**

**9.1** Il mediatore che intende effettuare il tirocinio presso FORUM C.C.M. deve essere iscritto all' Organismo. Depositerà istanza , in forma scritta, per l'esercizio del tirocinio presso la segreteria di FORUM C.C.M. indicando le aree geografiche regionali di preferenza. La suddetta istanza può pervenire anche in via telematica;

**9.2** L'Organismo si impegna a rispondere entro e non oltre 15 giorni dal reperimento dell'istanza.;

**9.3** La segreteria dell' Organismo comunica la data di nomina ed il N° Reg. della mediazione in cui effettuerà il tirocinio assistito ;

**9.4** La segreteria dell' Organismo comunica il nominativo del Case Manager, del mediatore esperto o docente di Forum che si occuperà del suo tirocinio;

**9.5** Il Mediatore tirocinante , per l'espletamento del tirocinio, firmerà per iscritto che nessun compenso potrà richiedere a Forum per tale esercizio;

**9.6** Il Mediatore tirocinante nulla dovrà corrispondere all'Organismo per la partecipazione al tirocinio.



## Art.10

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**10.1** L'Organismo ed il singolo mediatore potranno risolvere il rapporto tra gli stessi come sopra instaurato, facendo pervenire all'altro contraente lettera raccomandata o mail certificata, anche in assenza o senza la specificazione delle ragioni.

## Art.11

### CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE

**11.1** Con la firma del presente Regolamento, il mediatore dà il suo consenso alla pubblicazione della sua iscrizione nell' Albo FORUM C.C.M. sul sito istituzionale dell' Organismo, e su altri organi di informazione del suddetto Organismo.

## Art.12

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO

**12.1** Con la firma del presente Regolamento le parti (Organismo e singolo mediatore) dichiarano di accettare tutte le clausole e condizioni nello stesso contenute e la seguente clausola compromissoria: "Tutte le controversie nascenti dal presente Regolamento dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione presso un Organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, con sede principale in CASERTA. In caso di esito negativo della mediazione, la controversia sarà decisa da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)



## SCHEMA DI VALUTAZIONE

Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegata al regolamento e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. **(DM. n. 180 del 18/10/10 ART.7 comma 5, lett. b)**

Nome e Cognome					
Residente a		Via		n°	
Associazione Forum C.C.M. sede di					
Mediatore					
Tipo di mediazione		volontaria <input type="checkbox"/> demandata dal giudice <input type="checkbox"/> clausola contrattuale <input type="checkbox"/>			
Oggetto della mediazione					
Valore della mediazione	€		Indennità corrisposta	€	
Esito della mediazione		Accordo raggiunto <input type="checkbox"/> Accordo non raggiunto <input type="checkbox"/>			

	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
VALUTAZIONE QUALITA' DEL SERVIZIO					

	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
GIUDIZIO SULLA TEMPISTICA					

	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
PROFESSIONALITA' DEL MEDIATORE					

	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'ACCORDO RAGGIUNTO					

	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
VALUTAZIONE GLOBALE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE					
EVENTUALI CONSIDERAZIONI					

LUOGO	DATA	FIRMA
-------	------	-------

## REGOLAMENTO NOMINA ESPERTI

Premesso che la procedura di mediazione solitamente non necessita dell'acquisizione di consulenze tecniche, qualora il Responsabile dell' Organismo , su richiesta del mediatore incaricato, non possa nominare uno o più mediatori ausiliari o avvalersi di mediatori di altri Organismi, con i quali abbia raggiunto specifici accordi e le parti, insieme al mediatore incaricato della procedura, ritengano utile e necessario, allo scopo di raggiungere una composizione della controversia, il parere di un consulente tecnico, si procede come segue:

**Art. 1**

**1.1** Il mediatore incaricato della procedura, ove si trovi nella necessità di acquisire il parere di un consulente tecnico, e le parti dichiarano per iscritto di essere d'accordo, informa sollecitamente il Responsabile dell'Organismo, il quale, se non può disporre di altro mediatore e concorda sulla effettiva necessità di una consulenza tecnica, autorizza la nomina di uno o più consulenti tecnici;

**Art.2**

**2.1** Forum C.C.M. individua, tra i consulenti tecnici iscritti presso l'albo del Tribunale o iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di Forum C.C.M., uno o più consulenti esperti nella materia che si sta trattando e fissa un incontro tra le parti e il consulente per l'affidamento dell'incarico. Il consulente dovrà essere scelto , preferibilmente, tra quelli iscritti all'agli albi più vicini alla sede della mediazione e solo in casi eccezionali in albi di altri Tribunali o di altri Organismi.

**Art.3**

**3.1** Durante il suddetto incontro, il mediatore incarica il consulente individuato e nell'affidargli l'incarico, che deve essere fatto per iscritto, deve essere espressamente previsto :

- a) l'importo dell'onorario, calcolato in base alle tariffe del suo ordine di appartenenza, o di altri listini;*
- b) la durata della consulenza che non può superare in ogni caso i 30 (trenta) giorni;*

- c) che il consulente tiene indenne il mediatore e l' Organismo da ogni pretesa, qualora le parti non collaborino o non corrispondano a lui il dovuto;*
- d) che eventuali spese necessarie e modifiche all'importo dell'onorario debbono essere preventivamente autorizzate dalle parti e dal mediatore;*

**Art.4**

**4.1** Il mediatore informa le parti, anche verbalmente, di quanto determinato insieme al consulente e le invita a versare, in parti uguali, a titolo cauzionale, presso l'Organismo, una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del costo previsto. La consulenza non potrà mai essere posta a carico di una sola delle parti, almeno che non diversamente pattuito tra di esse per iscritto;

**Art.5**

Al termine della perizia, il consulente trasmette le proprie conclusioni separatamente al mediatore e alle parti, ovvero, se queste sono d'accordo, relaziona anche verbalmente in un incontro comune;

**Art.6**

Il consulente divide l'importo a lui dovuto in parti uguali tra le parti ed emette regolare fattura a ciascuna di esse per la quota di loro competenza; l' Organismo versa al consulente quanto detenuto a titolo cauzionale immediatamente. Le parti possono autorizzare il mediatore a non fare alcun esplicito richiamo alle conclusioni della perizia nel verbale.

## TABELLA INDENNITA'

Tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nel DM. n. 180 del 18/10/10 ART.16 e successive modifiche di cui al DM. 145 del 2011

VALORE DELLA CONTROVERSIA	INDENNITA' A CARICO DI CIASCUNA PARTE	INDENNITA' A CARICO DI CIASCUNA PARTE (IVA INCLUSA)	PER MANCATA ADESIONE DELLA CONTROVERSIA (IVA INCLUSA)
FINO A € 1.000.00	€ 60.00 + IVA	€ 73.00	€ 48.00
DA € 1.001 A € 5.000	€ 120.00 + IVA	€ 145.00	€ 60.50
DA € 5.001 A € 10.000	€ 230.00 + IVA	€ 278.00	€ 60.50
DA € 10.001 A € 25.000	€ 350.00 + IVA	€ 423.00	€ 60.50
DA € 25.001 A € 50.000	€ 550.00 + IVA	€ 665.00	€ 60.50
DA € 50.001. A € 250.000	€ 950.00 + IVA	€ 1.149.00	€ 60.50
DA € 250.001 A € 500.000	€ 1.900.00 + IVA	€ 2.229.00	€ 60.50
DA € 500.001 A € 2.500.000	€ 3.600.00 + IVA	€ 4.356.00	€ 60.50
DA € 2.500.001 A € 5.000.000	€ 5.000.00 + IVA	€ 6.050.00	€ 60.50
OLTRE € 5.000.001.00	€ 9.000.00 + IVA	€ 10.890.00	€ 60.50

## CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL' INDENNITA'

Tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nel DM. n. 180 del 18/10/ 10 ART.16 e successive modifiche di cui al DM. 145 del 2011 e sentenza Corte Cost. n.272

- *L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione*
- *Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.*
- *Il valore delle liti aventi ad oggetto beni immobili è determinato in base al valore commerciale dello stesso al momento della presentazione della domanda.*
- *Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti, Forum C.C.M. decide il valore di riferimento in base ai criteri di cui alla normativa vigente e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.*
- *Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.*
- *Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica parte.*
- *L'indennità di mediazione deve essere corrisposta, in misura **non inferiore al 50%**, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione . Il relativo saldo dovrà essere corrisposto prima della conclusione del procedimento pena la sospensione dello stesso fino alla regolarizzazione della posizione contabile.*



## INDENNITA' COMPLESSIVA DI MEDIAZIONE

**Ogni parte dovrà corrispondere l'indennità complessiva di mediazione costituita dai punti A,B,C , sotto elencati.**

### **A) SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA**

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di **euro 40,00(iva inclusa)** che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

### **B) SPESE DI COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

Forum C.C.M. utilizza come canale preferenziale di comunicazione delle procedure di mediazione la Raccomandata 1 con prova di consegna, per la rapidità e la certezza della ricezione.

Per ogni Raccomandata 1 di avvio procedura, a partire dalla seconda parte convocata, per ogni raccomandata di rinvio e /o trasmissione di verbali e fatture a mezzo posta saranno dovute le spese vive pari ad euro 7,50.

Le parti potranno richiedere tempestivamente per iscritto che tutte le notifiche vengano espletate via Fax o PEC senza versare oneri aggiuntivi .

Qualora la parte istante ritiene utile o necessario effettuare la convocazione alla controparte tramite la figura dell' Ufficiale Giudiziario, Egli se ne farà carico a proprie spese e sotto la Sua responsabilità. Sarà pertanto Sua premura assicurarsi della corretta ricezione e riferire alla Segreteria Forum C.C.M. in proposito.

Le spese di comunicazione devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di mediazione per la parte istante , e sono da considerarsi condizione per l'avvio della procedura.

### **C) SPESE DI MEDIAZIONE**

Quando nessuno delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, le spese di mediazione della parte che ha prodotto istanza di mediazione sono ridotte ad euro 40,00(iva inclusa) per il primo scaglione ed a euro 50,0(iva esclusa)0 per tutti gli altri scaglioni, fermo restando il pagamento delle spese di avvio del procedimento di euro 40,00(iva esclusa).

Le spese di mediazione includono le spese di amministrazione del procedimento e gli onorari del mediatore per la preparazione e la gestione della procedura di mediazione.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Le spese di mediazione sono dovute in parti uguali ed in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità allegata al presente regolamento.

- L'importo massimo delle spese di mediazione come determinato a norma della medesima tabella :
- a) può essere aumentato in misura **non superiore a un quinto** tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare\*;
- b) deve essere aumentato in misura **non superiore a un quarto** in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere ridotto **a euro quaranta + iva** per il primo scaglione e ad **euro cinquanta + iva** per tutti gli altri scaglioni quando le controparti non partecipano al procedimento;
- **Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile** al fine della determinazione della tariffa applicabile, verrà applicato lo scaglione di riferimento tra euro 25.001 ed euro 50.000 della tariffa Forum CCM in vigore al momento della presentazione dell'istanza . Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità subirà una variazione in aumento o in diminuzione in base allo scaglione di riferimento nel quale andrà a collocarsi.

\* Si ritiene complessa la procedura di mediazione che presenta una o più caratteristiche delle seguenti:

- - quando il valore delle mediazione è superiore a Euro 100.000
- - quando le parti in lite sono pari o superiori a sei unità
- - quando, su richiesta di parte, il successivo incontro avrà luogo in altra sede che dista dalla precedente almeno 200 Km.

## REGOLAMENTO MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

*Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto FORUM C.C.M. , Organismo di mediazione - iscritto al n. 70 del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.*

## ART. 1 CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO TELEMATICO

**1.1** Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

## ART. 2 ACCESSO PROCEDURA TELEMATICA

**2.1** L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail...).

**2.2** L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web [www.forumcome.it](http://www.forumcome.it), previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di

comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

## ART.3 DATA E LUOGO DEL PROCEDIMENTO TELEMATICO

**3.1** Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web [www.forumcome.it](http://www.forumcome.it).

**3.2** L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza come ad esempio la conference call.

**3.3** Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

#### ART. 4 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ DEL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

**4.1** FORUM C.C.M. si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

**4.2** FORUM C.C.M. non potrà essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.